



STATUTO ASSOCIAZIONE SUB CREMONA



Regolamenti

Art. 1

All'interno dell'Associazione il comportamento del socio deve essere tale da creare un ambiente sereno e distensivo. Il decoro e la pulizia dell'Associazione sono affidati principalmente al civismo ed all'educazione del Soci che sono responsabili dell'utilizzo delle attrezzature e degli impianti sportivi.

Art. 2

I soci possono usufruire di tutti gli impianti nei limiti dei regolamenti specifici.

Art. 3

L'utilizzo delle attrezzature e degli impianti sportivi è subordinato al pagamento della relativa quota

Art. 4

Ogni socio è tenuto a rispettare e a far rispettare il regolamento contestando l'infrazione al socio che lo sta infrangendo e segnalandolo al Consiglio Direttivo.

Art. 5

I soci possono usufruire di tutti i servizi e le attrezzature che l'associazione mette a disposizione. Ogni socio ha diritto ad usufruirne in ugual misura, le attrezzature utilizzate vanno poi riportate dagli stessi utilizzatori negli spazi preposti. I soci sono direttamente responsabili delle attrezzature che utilizzano.

Art. 6

I soci devono essere in possesso della tessera federale.

Art. 7

Gli orari di accesso all'associazione sono deliberati dal Consiglio direttivo.

Art. 8

Il socio è tenuto a versare regolarmente le quote di gestione per mantenere il diritto ad usufruire delle attrezzature e degli impianti.

In caso di ritardo di oltre 60 gg. il consiglio direttivo assume i provvedimenti previsti dallo statuto.

Art. 9

L'utilizzo della sede e degli impianti sportivi è riservato ai Soci e agli ospiti che devono essere autorizzati dal consiglio direttivo.

Art. 10

La Società declina ogni responsabilità per danni o furti che possono avvenire nell'ambito dei locali preposto alle attività associative.

Art. 11

L'accesso alle piscine è permesso unicamente nelle fasce orarie assegnate dal gestore dell'impianto all'Associazione e comunicate dal Consiglio Direttivo. E' comunque sempre vietato l'accesso alla vasca da soli.



STATUTO ASSOCIAZIONE SUB CREMONA



Art. 12

L'uso della piscina è consentito ai bambini di età inferiore ai 12 anni solo se accompagnati da una persona delegata dall'associazione.

Art. 13

L'accesso alla piscina è vietato a coloro che sono affetti da malattie contagiose della pelle o, comunque, trasmissibili, o da lesioni o ferite aperte.

Art. 14

L'associato è tenuto al rispetto dei regolamenti degli impianti sportivi di cui l'associazione si avvale

Art. 15

Il consiglio direttivo può riservare l'uso della piscina o di parte di essa all'attività didattica

Art. 16

L'utilizzo delle attrezzature dell'associazione è riservato ai soci che ne conoscano il corretto impiego.

Art. 17

Il noleggio delle attrezzature comporta il pagamento della tariffa stabilita dal consiglio direttivo ed è subordinato alle esigenze della scuola e dell'associazione.

Art. 18

Il noleggio è riservato esclusivamente ai soci in regola con la quota, non è possibile noleggiare attrezzature dell'associazione per conto di persone non associate.

Art. 19

E' vietato l'utilizzo del personal computer e del proiettore a tutte le persone non autorizzate.

Letto ed approvato

Cremona, 24 settembre 2021

Il presidente

Omar Arisi